

---

**ATTO N. 100/BIS**

**Relazione della II Commissione Consiliare Permanente**

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Relatore Consigliere Carlo Ripa di Meana*

SUL


**DISEGNO DI LEGGE:**

**“Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”.**

---

*Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 12.10.2000*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23.10.2000*



COMUNICAZIONE DELLA II  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12 Ottobre u.s .ha esaminato l'atto n.100 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che la relazione sarà illustrata dal consigliere Carlo Ripa di Meana.



## Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Consigliere Carlo Ripa di Meana*

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale è stato elaborato al fine di permettere agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici.

Infatti, proprio in virtù dei principi avanzati di qualità costruttiva ed ambientale in edilizia, si cerca di inserire gli stessi nella normativa regionale vigente.

Un intervento previsto dal disegno di legge riguarda la possibilità di costruire solai e muri perimetrali delle abitazioni con una tecnica che permetterebbe il risparmio energetico e la creazione di condizioni climatiche ottimali all'interno delle stesse.

La proposta prevede extra-spessori murari perché sia i solai che i muri perimetrali hanno degli spessori calcolati in base alla loro funzione.

Oltre a questi spessori quindi si consente un extra-spessore, cioè un'ampiezza maggiore del muro che però non incide sulla cubatura complessiva dell'edificio.


Le intercapedini all'interno dei muri saranno riempite di materiali di coibentazione che limitano l'escursione termica dall'esterno all'interno e permettono anche un certo isolamento acustico.

Un'altra tipologia di intervento prevista dal disegno di legge è quella che riguarda il ricorso a particolari accorgimenti costruttivi che consentono la climatizzazione dell'edificio attraverso lo sfruttamento dell'energia solare.

Anche questo intervento, cioè la realizzazione di serre solari e di vetrate è consentito indipendentemente dalla cubatura del progetto.

Bisogna precisare comunque che questi interventi sono consentiti e limitati alle abitazioni private e non alle attività, proprio perché il principio di base è la continuità abitativa di un edificio e tale caratteristica è propria delle abitazioni private.

La Commissione che ha condiviso la proposta all'unanimità, ha ritenuto opportuno modificare l'art.4, prevedendo, in attesa che tale normativa venga recepita dagli strumenti urbanistici dei Comuni, che la stessa prevalga comunque su di essi fin dalla sua entrata in vigore.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”, pervenuto al Consiglio regionale in data 18.7.00 e assegnato al parere della II Commissione Consiliare permanente in data 19.7.00 (ATTO N. 100);

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata dal Consigliere Carlo Ripa di Meana (ATTO N. 100/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato \_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_ contrari e \_\_\_ di astensione espressi nei modi di legge dai \_\_\_ Consiglieri presenti e votanti

### *DELIBERA*

- di approvare la legge regionale concernente: “Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA  
REGIONALE**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Obiettivo della presente legge regionale è la diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento del comfort ambientale degli edifici, al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

Art. 2  
*(Extra spessori murari)*

1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori:

a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm. 30 di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di cm. 30 e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm. 5 di spessore. Nel caso di "pareti ventilate" è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a cm. 20. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;

b) la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano eccedente gli 8 cm. di spessore, fino ad un extra spessore massimo


**TESTO APPROVATO  
DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Art. 1

idem

Art. 2

idem



di 15 cm.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per la determinazione delle altezze massime per i fabbricati, nei limiti previsti all'art. 4.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che gli interventi edilizi su edifici esistenti, previsti alle lett. b), c) d) e) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### Art. 3


(Soluzioni di architettura bioclimatica:  
calcolo di volumi e superfici)

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

- a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento del volume riscaldato dell'edificio;
- b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento

#### Art. 3

idem



del totale della superficie coperta all'intero fabbricato;

c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.

2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termometrico durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4

(Efficacia delle norme)

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge. Essi sono tenuti tuttavia ad applicarla dalla sua entrata in vigore, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici nonché di norme igienico sanitarie.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968.

Art. 4

(Efficacia delle norme)

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge.

2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni, fatto salvo comunque il rispetto di eventuale limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici nonché di norme igienico sanitarie.

3. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968.